

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'emissione di un prestito di Fr. 15.000.000,—
 e di un secondo di Fr. 7.000.000,— 2 3/4 ‰ 1954

(del 10 settembre 1954)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Nella convenzione di emissione del prestito di Fr. 15.000.000,— 3 1/4 ‰ 1947 il Cantone si è riservata la facoltà, a contare dal 1954, di aumentare la quota di ammortamento ed anche di rimborsare totalmente il prestito alla scadenza delle cedole, con un preavviso di tre mesi.

Nell'intento di economizzare interessi, considerata l'attuale situazione favorevole del mercato dei capitali, abbiamo disdetto il menzionato prestito per il rimborso al 30 novembre 1954 e intrapreso trattative con la Banca dello Stato per l'emissione di un nuovo prestito di Fr. 13.500.000,—, pari all'importo ancora in circolazione, arrotondato a Fr. 15.000.000,— per comodità di presentazione.

In pari tempo vorremmo sistemare il conto corrente « Servizio Cassa dello Stato », il quale presenta attualmente un saldo debitore di Fr. 7.000.000,— che salirà ancora di qualche milione per il pagamento dei lavori straordinari in corso (sistemazione strade, nuovo palazzo, ecc.).

La copertura possiamo attuarla mediante l'accensione di un prestito di Fr. 7.000.000,— presso i fondi centrali di compensazione.

Le condizioni di emissione del prestito di Fr. 15.000.000,—, offerte dalla Banca dello Stato a nome dell'Unione delle Banche cantonali e del Cartello di Banche svizzere, sono :

<i>Tasso di interesse :</i>	2 3/4 ‰, cedole semestrali.
<i>Durata del prestito :</i>	20 anni, con facoltà di rimborsare totalmente o parzialmente il prestito dopo trascorsi 15 anni, con il preavviso di tre mesi.
<i>Prezzo di emissione :</i>	101,— ‰ più 0,60 ‰ tassa di bollo sulle obbligazioni.
<i>Commissione di garanzia :</i>	1 ‰ sulle conversioni e sulle sottoscrizioni per contanti.
<i>Termine di sottoscrizione :</i>	6 - 14 ottobre 1954.
<i>Termine di liberazione :</i>	30 novembre - 15 dicembre 1954 godimento dei titoli 30 novembre.
<i>Commissione di pagamento :</i>	1/2 ‰ sulle cedole, 1/4 ‰ sui titoli rimborsabili, saranno a carico del Cantone Ticino.
<i>Tassa federale di negoziazione :</i>	0,30 ‰ a carico delle Banche.
<i>Spese di emissione :</i>	(prospetti, cedole di sottoscrizione e di conversione, pubblicazioni sui giornali, ecc.) stampa dei titoli ed eventuale bollo cantonale al contratto a carico del Cantone.
<i>Quotazione del prestito nelle borse di Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo, a spese del Cantone Ticino.</i>	

Clausola di recesso :

Le Banche contraenti avranno il diritto di recedere dall'offerta e dal contratto se, prima della chiusura dell'offerta pubblica di conversione e di sottoscrizione, dovessero verificarsi degli avvenimenti gravi d'ordine politico o economico da influire sul mercato finanziario svizzero in modo che, a giudizio delle Banche contraenti, il successo del prestito sarebbe compromesso, o se il tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera, dell'1 ½ % dovesse essere aumentato.

Le condizioni dell'Ufficio centrale di compensazione per 1 Fr. 7.000.000,— sono :

Tasso : 2 ¼ % d'interesse all'anno, pagabile posticipatamente ogni semestre.

Corso : 100 % (cento per cento).

Durata : da 15 a 20 anni.

Se consideriamo che per il prestito di Fr. 15.000.000,— offerto dalla Banca dello Stato, dovremo pagare una commissione dell'1 % per le conversioni e rispettivamente per le sottoscrizioni in contanti, più le spese di stampa dei titoli e in seguito le provvigioni sulle cedole e provvedere all'anticipo delle somme per il pagamento degli interessi e dell'eventuale rimborso parziale o totale è evidente che l'offerta del Fondo centrale di compensazione è migliore.

Non possiamo però ottenere dal Fondo centrale di compensazione l'intero importo che ci è necessario per il fatto che tra le Banche e l'Ufficio di compensazione esiste l'accordo che per le conversioni quest'ultimo non concede prestiti.

Le due offerte, in rapporto alle attuali condizioni di emissione dei prestiti, appaiono favorevoli, per cui vi proponiamo di accettarle integralmente, approvando i disegni di decreti legislativi che vi sottoponiamo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'emissione di un prestito
di Fr. 15.000.000,— al 2 ³/₄ ‰ 1954

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 10 settembre 1954 n. 510 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a emettere un prestito di franchi 15.000.000,— al tasso d'interesse del 2 ³/₄ ‰ e alle condizioni stabilite dalla Banca dello Stato, destinato a convertire il prestito di Fr. 15.000.000,— 3 ¹/₄ ‰ 1947, ridotto ora a Fr. 13.500.000,—.

Art. 2. — Gli interessi sono iscritti nel bilancio ordinario dello Stato (uscite effettive) del Dipartimento delle finanze.

Art. 3. — Il presente decreto, di carattere non obbligatorio generale, è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la stipulazione di un prestito di Fr. 7.000.000,—
al 2 ³/₄ ‰ 1954 con il Fondo centrale di compensazione AVS

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 10 settembre 1954 n. 510 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare un prestito di franchi 7.000.000,— con il Fondo centrale di compensazione AVS, alle seguenti condizioni:

- a) interesse : 2 ³/₄ ‰;
- b) corso : 100 ‰;
- c) durata : 20 anni.

Art. 2. — Il prestito è destinato al consolidamento del debito fluttuante.

Art. 3. — Gli interessi sono iscritti nel bilancio ordinario dello Stato (uscite effettive), da pagare in rate semestrali posticipate.

Art. 4. — Il presente decreto di carattere non obbligatorio generale, è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

DEPARTMENT OF JUSTICE

Washington, D. C. 20530

February 1, 1957

Mr. J. Edgar Hoover, Director

Federal Bureau of Investigation, Washington, D. C.

Sir:

Reference is made to your letter of January 28, 1957, regarding the activities of the Communist Party, U. S. A., in the State of New York.

The Bureau is currently conducting an investigation of the activities of the Communist Party, U. S. A., in the State of New York, and your information is being reviewed in connection with this investigation.

Your information regarding the activities of the Communist Party, U. S. A., in the State of New York, is being reviewed in connection with the Bureau's investigation of the activities of the Communist Party, U. S. A., in the State of New York.

The Bureau is currently conducting an investigation of the activities of the Communist Party, U. S. A., in the State of New York, and your information is being reviewed in connection with this investigation.

Your information regarding the activities of the Communist Party, U. S. A., in the State of New York, is being reviewed in connection with the Bureau's investigation of the activities of the Communist Party, U. S. A., in the State of New York.

The Bureau is currently conducting an investigation of the activities of the Communist Party, U. S. A., in the State of New York, and your information is being reviewed in connection with this investigation.

Your information regarding the activities of the Communist Party, U. S. A., in the State of New York, is being reviewed in connection with the Bureau's investigation of the activities of the Communist Party, U. S. A., in the State of New York.

The Bureau is currently conducting an investigation of the activities of the Communist Party, U. S. A., in the State of New York, and your information is being reviewed in connection with this investigation.